



Comune di Loano
(Provincia di Savona)

**REGOLAMENTO PER L'USO DELLO STEMMA, DEL GONFALONE, DELLE
BANDIERE, DELLA FASCIA TRICOLORE E DI QUELLA DEL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N° 55 DEL 28.12.2023

IN VIGORE DAL 20.01.2024

**REGOLAMENTO PER L'USO DELLO STEMMA, DEL GONFALONE, DELLE BANDIERE, DELLA FASCIA TRICOLORE
E DI QUELLA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

ART. 1 - SCOPO

ART. 2 - DESCRIZIONE DELLO STEMMA

ART. 3 - RIPRODUZIONE DELLO STEMMA

ART. 4 - DESCRIZIONE DEL GONFALONE

ART. 5 - USO DEL GONFALONE

ART. 6 - FASCIA TRICOLORE DEL SINDACO

ART. 7 - FASCIA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 8 - BANDIERA COMUNALE

ART. 9 - ESPOSIZIONE DELLE BANDIERE ALL'ESTERNO DEL PALAZZO COMUNALE

ART. 10 - ESPOSIZIONE DELLE BANDIERE ALL'INTERNO DEL EDIFICI COMUNALI

ART. 11 - MODALITÀ DI ESPOSIZIONE DELLE BANDIERE

ART. 12 – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 1 - Scopo

Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto delle norme statutarie, l'uso dello stemma, del gonfalone, delle bandiere, della fascia tricolore del Sindaco e di quella del Presidente del Consiglio Comunale in occasione di pubbliche cerimonie, manifestazioni o altri avvenimenti rilevanti, come meglio individuati nei successivi articoli.

Art. 2 - Descrizione dello stemma

Il Comune ha, come segno distintivo della propria personalità giuridica, lo stemma così descritto: "In campo azzurro, un castello con torri mattonate sostenenti aste con bandiere rosse e nere, con basamento su roccia marrone chiaro. I merli sono alla ghibellina e su quello centrale vi è un uovo d'argento. Il tutto incorniciato da un cartiglio mistilineo e sovrastato da una corona dorata".

Art. 3 - Riproduzione dello stemma

Lo stemma del Comune viene riprodotto:

- sulla carta e sugli atti istituzionali;
- sui manifesti pubblici e sugli inviti diramati dal Comune di Loano;
- sugli atti e sui documenti riguardanti manifestazioni promosse direttamente, compartecipate o patrocinate dal Comune;
- sulle pubblicazioni curate, compartecipate o patrocinate dal Comune;
- sulle targhe murali nelle sedi di Uffici comunali;
- sugli automezzi comunali;
- sul vestiario del personale comunale- sulle targhe, sulle medaglie e su altri oggetti predisposti per ragioni di rappresentanza;
- sul sito internet del Comune;
- su ogni altro atto, documento od oggetto su cui il Comune intende riprodurre il suo stemma.

La riproduzione dello stemma del Comune da parte di privati, persone fisiche o giuridiche, deve essere preventivamente autorizzata dal Sindaco e limitata alle iniziative e alle manifestazioni in cui vi è la compartecipazione o il patrocinio del Comune stesso.

L'uso improprio o indecoroso dello stemma, o quando da tale uso derivi danno, nocimento o disonore per il Comune e per l'Amministrazione Comunale, determinerà la revoca immediata con apposito atto del patrocinio o della compartecipazione

Art. 4 - Descrizione del Gonfalone

Il Gonfalone del Comune di Loano è così descritto "Drappo partito di rosso e di nero, con impresso lo stemma civico di Loano", quest'ultimo così come descritto all'articolo 2 del presente Regolamento.

Art. 5 - Uso del Gonfalone

Il Gonfalone è esposto nella Sala Consiliare, in tutte le cerimonie ufficiali che si svolgono all'interno del Palazzo comunale unitamente alla Bandiera Nazionale, Comunale e a quella Europea.

Il Gonfalone rappresenta il Comune nelle seguenti solennità civili, militari e religiose a cui partecipa ufficialmente l'Amministrazione Comunale,

- Anniversario della Liberazione (25 aprile)
- Festa della Repubblica (2 giugno)
- Festa dell'Unità Nazionale (4 novembre)
- Giorno del Ricordo
- Giornata della Memoria
- Lutto cittadino, regionale o nazionale
- Festività patronale;
- Cerimonie di gemellaggio
- Cerimonie organizzate direttamente dal Comune
- Cerimonie ufficiali di altri Enti a cui il Comune sia ufficialmente invitato a presenziare.

La partecipazione del Gonfalone è prevista in occasione di funerali di Amministratori Comunali (Sindaco/Assessori/Consiglieri) deceduti durante la permanenza in carica.

Il sindaco potrà autorizzare in via eccezionale la partecipazione del gonfalone a manifestazioni ed iniziative rispondenti ai fini e agli interessi Istituzionali e collettivi dei quali il Comune è depositario.

Il Gonfalone è retto da un Agente di Polizia Locale ed è accompagnato da due Agenti di Polizia locale in alta uniforme. In caso di necessità potrà essere retto da un altro dipendente a ciò autorizzato. Il Sindaco dispone, a seconda delle circostanze, a quali manifestazioni partecipare con il Gonfalone senza gli Agenti di Polizia locale a scorta dello stesso.

La partecipazione del Gonfalone deve essere accompagnata dal Sindaco o in sua sostituzione dal Vice Sindaco con fascia Tricolore. In caso di loro assenza il Gonfalone può essere accompagnato dal Presidente del Consiglio Comunale, o suo delegato, con propria fascia di rappresentanza.

Se in presenza di Gonfalone della Provincia e/o Regione questo deve avere il posto d'onore a fianco del Gonfalone del Comune.

In ogni caso è fatto salvo quanto stabilito dall'ordinamento nazionale in materia.

Art. 6 - Fascia tricolore del Sindaco

Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla appoggiata sulla spalla destra e sul fianco sinistro.

L'uso della fascia tricolore è strettamente riservato alla persona del Sindaco ed in sua assenza o impedimento al Vice Sindaco.

La fascia deve essere indossata in ogni circostanza nella quale il Sindaco, o altra persona cui la legge consenta l'utilizzo della fascia, agisce come Ufficiale di Governo.

La fascia può essere indossata in ogni circostanza nella quale il Sindaco o, in sua assenza, il Vice Sindaco,, rappresenti l'ente in cerimonie e manifestazioni pubbliche.

Art. 7 - Fascia del Presidente del Consiglio Comunale

Distintivo del Presidente del Consiglio Comunale è la fascia di colore rosso e nero con frangia dorata, lo stemma della Repubblica Italiana e lo stemma del Comune di Loano, da portarsi a tracolla appoggiata sulla spalla destra e sul fianco sinistro.

L'uso della fascia è strettamente riservato alla persona del Presidente del Consiglio Comunale. Il Presidente qualora impossibilitato personalmente potrà farsi rappresentare con l'uso di tale distintivo da un Consigliere delegato.

Nelle Manifestazioni Ufficiali, al Sindaco o, in sua assenza, al Vicesindaco, può accompagnarsi il Presidente del Consiglio Comunale, con propria fascia.

Art. 8 - Bandiera Comunale

La bandiera del Comune di Loano è così descritta:

«Vessillo rettangolare partito di rosso e di nero, con impresso al centro lo stemma civico della città di Loano», quest'ultimo così come descritto al precedente articolo 2;

Art. 9 - Esposizione delle bandiere all'esterno del Palazzo Comunale

L'esposizione dei vessilli all'esterno degli edifici pubblici è regolato dalla legge 5 febbraio 1998 n. 22 e dal D.P.R. 7 aprile 2000 n. 121.

All'esterno del Palazzo Comunale sono esposte quotidianamente la bandiera nazionale, quella europea, quella regionale e quella comunale.

Il Sindaco può autorizzare l'esposizione di altre bandiere nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento, indicandone le relative modalità.

Art. 10- Esposizione delle bandiere all'interno degli edifici comunali

La bandiera nazionale, quella europea, quella regionale e quella comunale sono quotidianamente esposte nell'Ufficio del Sindaco.

In occasione di cerimonie ufficiali la bandiera nazionale, quella europea, quella regionale e quella comunale sono esposte, a discrezione del Sindaco, nelle sale a ciò destinate.

Il Sindaco può disporre l'esposizione di altre bandiere nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento, indicandone le relative modalità.

Art. 11 - Modalità di esposizione delle bandiere

Le bandiere devono essere usate in modo dignitoso e non devono essere esposte in cattivo stato d'uso; né su di esse, né sul pennone che le reca, possono applicarsi figure, scritte o lettere di alcun tipo.

Le bandiere devono avere la stessa dimensione ed essere issate su pennoni separati e tutte alla stessa altezza.

Quando le bandiere sono due, quella nazionale occupa la posizione sinistra rispetto all'osservatore.

Quando le bandiere sono tre, compresa quella Comunale, quella nazionale è posta al centro e

Quella europea occupa la posizione destra rispetto all'osservatore.

Le bandiere esposte in segno di lutto devono essere tenute a mezz'asta o recare all'estremità superiore dell'inferitura, due strisce di velo nero.

Per quanto riguarda ulteriori modalità di esposizione delle bandiere si rimanda alle disposizioni di legge, uso e consuetudine vigenti.

Art. 12 – Disposizioni Finali

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rimanda alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l'acquisita esecutività della deliberazione che lo approva. Al medesimo vengono assicurate le forme di pubblicità previste dalla legge e dallo Statuto, al fine di garantirne la conoscenza.